

**A.S. 774**  
**RELAZIONE TECNICA**

**Capo I Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici**

**Articolo 1 Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici**

Con l'articolo 1 vengono modificate le norme di regolamentazione degli organi degli enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL, in maniera da renderne più efficiente e razionale la struttura e il funzionamento.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2 Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche**

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche ed è finalizzato a riordinare la materia del conferimento di incarichi e cariche nelle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché di cessazione dagli stessi, con particolare riferimento a quella di sovrintendente.

*Il comma 3-bis sostituisce, all'interno dell'articolo 7, comma 7-septies, del D.L. 198/2022, il richiamo ivi contenuto al decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022 con quello al decreto ministeriale 25 maggio 2022 rep. n. 223, recante la disciplina della composizione della Commissione consultiva per la musica. La disposizione allinea la normativa vigente alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5094 del 27 aprile 2022, che ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 39 del 2022, e a seguito della quale è stato emanato il decreto ministeriale 25 maggio 2022 rep. n. 223 che, all'articolo 2, prevede una composizione della citata Commissione consultiva parzialmente differente rispetto a quella prevista all'articolo 1 del decreto poi annullato.*

Le disposizioni del presente articolo, che peraltro riguardano personale di soggetti dotati di autonomia di bilancio, hanno carattere meramente ordinamentale.

**Capo II Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

**Articolo 3 Proroga di termini in materia sanitaria**

L'articolo 3 dispone la proroga di termini in materia sanitaria.

**Comma 1:** La norma di cui al comma 1 prevede la proroga dell'articolo 2, comma 1, del DL 169 del 2022 fino al 31 dicembre 2023, specificando che tale proroga, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del DL 150 del 2020 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva) opera limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto le risorse originariamente previste a copertura della precedente proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 presentano ancora disponibilità, poiché AGENAS, pur se autorizzata con il citato articolo 2 a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario, ha attivato per il 2023 solo 6 contratti. Pertanto, le risorse previste a legislazione vigente sono sufficienti a coprire l'ulteriore proroga prevista dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2023 dei predetti sei contratti.

**Comma 2:** La disposizione prevede che i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DL n. 150 del 2020 decadano,



se non confermati, **il sessantesimo giorno successivo** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 3:** La disposizione prevede che ai sub-commissari previsti dall'art 4, comma 2, del DL 159/2007 spetti un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario. Tenuto conto che la disposizione si limita ad introdurre un limite massimo ai compensi da attribuire ai sub-commissari, limite non previsto dalla normativa vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**Comma 4:** La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tenuto conto che alla data del 1° luglio 2023 l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia è soppressa, il Ministero della salute subentra nella titolarità della citata contabilità speciale e del relativo conto corrente bancario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5:** La disposizione proroga al 1° ottobre 2023 il termine fino al quale restano in carica gli attuali componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). La norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

*Il comma 5-bis incidendo sul comma 547 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 del 2018, consente ai professionisti in formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita a partire dal secondo anno di corso (e non più dal terzo come attualmente previsto dal legislatore) per tutte le tipologie di scuole di specializzazione.*

*Ciò posto, si fa presente che dalla proposta stessa non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norma di carattere meramente ordinamentale che si limita ad ampliare la platea degli specializzandi che possono essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario anche con riferimento a coloro che sono iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica, fermo restando che i posti messi a bando nei concorsi sono già determinati.*

*Il comma 5-ter prevede che le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 - per cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerata la temporanea carenza di medici di medicina generale nei cui territori vi siano ambiti scoperti, prevedono per i medici del ruolo unico di medicina generale di medicina generale con incarico a quota oraria (ex continuità assistenziale) di ventiquattro ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 - operino fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2023 previsto dalla norma attuale) elevando al contempo a 1000 il predetto massimale degli assistiti.*

*Tanto premesso, si fa presente che dalla proposta, che opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norma di carattere meramente ordinamentale che si limita a prorogare la vigenza della citata norma speciale innalzando la limitazione del massimale degli assistiti per i predetti medici fino a 1000, fermo restando che agli assistiti medesimi deve essere comunque già garantita, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, l'assistenza sanitaria di base da parte del Servizio sanitario nazionale.*

**Comma 6** proroga il termine ultimo del periodo di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 162 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.



**Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)**

La disposizione di cui al **comma 1**, di natura programmatica, prevede la possibilità di modificare la vigente disciplina di controllo della spesa dei dispositivi medici, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Poiché si dispone che tale eventuale modifica deve comunque essere attuata nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 2** si limita a differire di un mese, dal 30 giugno al 31 luglio dell'anno in corso, il termine per il pagamento del cosiddetto pay-back per gli anni dal 2015 al 2018, da parte delle aziende distributrici di dispositivi medici. Tale differimento, non comporta effetti finanziari.

**Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS)**

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025, di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che abbia maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le predette assunzioni a tempo indeterminato riguardano il personale già reclutato a tempo determinato in possesso dei citati specifici requisiti di servizio e devono avvenire, a valere sulle risorse a carattere strutturale disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 90 milioni a regime, nel limite complessivo di 74 milioni di euro tenendo conto della posizione economica acquisita sulla base della disciplina contrattuale di riferimento, considerando a tal fine anche i relativi adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 4 Proroga di termini in materia fiscale**

L'articolo 4 dispone la proroga di termini in materia fiscale.

**Comma 1:** La disposizione posticipa al 30 giugno 2023 termine di presentazione delle domande di adesione alla c.d. rottamazione-quater (prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022), attualmente fissato al 30 aprile 2023 e, di conseguenza, dispone il differimento della scadenza della prima o unica rata di pagamento al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 luglio 2023), lasciando, invece, inalterate le scadenze delle altre rate di pagamento.

Atteso che il gettito previsto dalle prime due rate della Rottamazione-quater rimarrà, quindi, nell'anno 2023, seppur con una differente tempistica di incasso nel corso dell'anno (scadenza prima rata a ottobre 2023 anziché, a legislazione vigente, a luglio 2023), alla misura non sono ascritti effetti finanziari.

In merito agli interessi previsti al tasso del 2% nel caso di pagamento rateale della definizione agevolata, la cui decorrenza slitterebbe dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2023, sussiste, del pari, la neutralità dell'intervento in quanto nella RT originaria della nuova definizione agevolata (cd.



Rottamazione-quater), così come nelle RT che hanno accompagnato le precedenti edizioni, nelle stime di gettito non sono stati, prudenzialmente, quantificati gli interessi dovuti nel caso il debitore scelga il pagamento rateale.

**Comma 2:** reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, posticipando al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'efficacia della misura di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del d.lgs. n. 241 del 1997, mantenendo la modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille previste dal DM n. 164 del 1999. Alla misura non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

*Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione, sospende fino al 1° luglio 2024 la vigenza delle disposizioni modificative dell'articolo 4 del d.P.R. 633 del 1972, in materia di esercizio di imprese. Alla disposizione non si ascrivono effetti, in quanto il differimento dell'entrata in vigore attiene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater del DL 146/2021 alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari.*

**Comma 3:** la disposizione in esame, con la quale si prevede l'indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che queste abbiano luogo entro il 30 settembre 2023, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 3-bis, inserito in sede di conversione, determina l'aumento del 33 per cento della misura dell'indennizzo (in sostanza portando l'indennizzo dal 30% al 40% del costo di acquisto, fermo restando il limite dei 100.000 euro) a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, in attuazione della possibilità prevista dalla medesima disposizione in relazione alla dotazione del Fondo. L'effetto di tale incremento è stimato fino all'importo massimo complessivo di 300.000 di euro per l'anno 2023 sulla base degli importi già erogati agli aventi diritto.*

*Il comma 3-ter conseguentemente posticipa la durata della medesima Commissione tecnica per l'attività di riliquidazione dell'incremento di indennizzo previsto fino al 31 ottobre 2023, con un onere di spesa di funzionamento di detto organo collegiale aggiuntivo nella misura di 150.000 euro, pari quindi all'importo complessivo massimo di 325.000 euro per l'esercizio 2023. Ai fini della gestione delle controversie e delle attività residuali del FIR, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha, inoltre, prorogato la durata della Commissione tecnica del FIR dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, con un onere di spesa per il funzionamento pari a 175.000 euro. L'onere pari a 150.000 euro per l'anno 2023 trova copertura finanziaria mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità di gestione delle controversie e delle attività residuali del FIR, lo stesso articolo 3, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha prolungato fino al 30 giugno 2023 anche la durata del disciplinare stipulato nel 2019 per l'affidamento alla Consap spa della gestione della Segreteria tecnica della predetta Commissione con un onere di spesa per il funzionamento pari a 750.000 euro. Il predetto comma 3-ter, quindi, posticipa la durata dello stesso disciplinare per l'espletamento anche della attività di riliquidazione dell'incremento di indennizzo previsto fino al 31 ottobre 2023, con un onere di spesa per Consap aggiuntivo nella misura di 250.000 euro, pari all'importo complessivo massimo di 1.000.000 di euro per l'esercizio 2023.*

*Il comma 3-quater prevede che gli oneri per la copertura delle richiamate spese a carico di Consap, pari a 250.000 euro per l'anno 2023 trovino copertura finanziaria mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*



*Il comma 3-quinquies, inserito in sede di conversione, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.*

*La modifica normativa non determina effetti di gettito, tenuto conto che alla disposizione originaria, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti finanziari e che, in ogni caso, il differimento del termine di versamento è infrannuale.*

*I commi 3-sexies e 3-septies, anch'essi inseriti in sede di conversione, interessano i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.*

*In favore dei soggetti in esame (comma 3-sexies) viene previsto il differimento del citato termine al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione. In deroga all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, viene previsto che i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione da applicare è calcolata suddividendo lo 0,4 per cento per i giorni di differimento, ovvero in base alla seguente progressione: 0,036 per cento per i versamenti effettuati entro il 21 luglio 2023; 0,145 per cento per quelli effettuati entro il 24 luglio; 0,182 per cento per quelli effettuati entro il 25 luglio; 0,218 per cento per quelli effettuati entro il 26 luglio; 0,255 per cento per quelli effettuati entro il 27 luglio; 0,291 per cento per quelli effettuati entro il 28 luglio; 0,400 per cento per quelli effettuati entro il 31 luglio. Si precisa, infine, che non si fa luogo alla restituzione di quanto eventualmente già versato.*

*Il comma 3-septies specifica che le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-ter. In sostanza, con la disposizione, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti che applicano il regime forfetario e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che effettueranno i versamenti per autoliquidazione dal 21 al 31 luglio, è prevista l'applicazione di una maggiorazione crescente fino allo 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, secondo il profilo seguente:*

*% di versamento con  
maggiorazione*

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì
0,036			0,145	0,182	0,218	0,255	0,291			0,400

*Per la stima delle minori entrate dovute alla riduzione della percentuale di interesse rispetto alla legislazione vigente sono state considerate le seguenti ipotesi:*

- 1. nel 2023 una quota superiore di contribuenti effettuerà il versamento senza maggiorazione considerata la vicinanza delle scadenze 20 luglio e 31 luglio. Si ipotizza pertanto che fra tutti i contribuenti che nel 2022 avevano versato con maggiorazione solo un quinto dei contribuenti lo farà anche quest'anno;*



2. *poiché viene prevista una rateazione crescente si stima che il 50% dei contribuenti che verserà con maggiorazione lo farà nei primi cinque giorni e il restante 50% nei successivi.*

*Sulla base dei versamenti dello scorso anno, delle previsioni del Def e delle ipotesi illustrate il gettito atteso per i versamenti con maggiorazione allo 0,4% sarebbe di 1.060 milioni di euro di cui 4,22 a titolo di interesse.*

*Considerando il nuovo profilo di applicazione dell'interesse corrispettivo, il gettito atteso a tale titolo è stimato in 2,30 milioni di euro con un differenziale negativo di 1,92 milioni di euro rispetto alla rateazione maggiorata secondo del tasso dello 0,40% secondo il meccanismo di applicazione precedente (4,22-2,30).*

*Comma 3- octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.*

*I commi da 3-novies a 3-decies, inseriti in sede di conversione, prevedono il ristoro, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate IMU relative agli atti di aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati ad uso produttivo (categoria D) presentate nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015. La norma precisa che le minori entrate da ristorare sono quelle che hanno determinato una riduzione di gettito superiore al 40% rispetto a quello derivante dalle rendite (degli immobili D) in atti al 31 dicembre 2022, non tenendo conto degli atti di aggiornamento in esame, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022.*

*Il contributo in esame viene attribuito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre 2023.*

*La disposizione in esame non è innovativa in relazione alla facoltà dei contribuenti di presentare atti di aggiornamento considerato che le variazioni di rendita dopo il 2016 si basano in ogni caso su quanto previsto dall'articolo 1, commi 21 e ss, della Legge n. 208/2015.*

*Di conseguenza i relativi effetti di minor gettito, anche per la quota Stato, risultano essere già scontati negli attuali tendenziali di bilancio che considerano l'effettivo andamento del gettito.*

*Sotto il profilo finanziario le disposizioni, senza innovare la legislazione vigente, si limitano ad integrare lo stanziamento del contributo per il ristoro delle minori entrate dei comuni, già attribuito a decorrere dall'anno 2016 (si vedano i decreti del 29 dicembre 2016 e dell'11 luglio 2017), comportando un onere per il Bilancio dello Stato di 1,5 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2023.*

*Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.*

*Articolo 4-bis. (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)*

*La disposizione, introdotta in sede di conversione, al comma 1 ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari, in quanto reca disciplina delle modalità di rettifica del rendiconto di gestione, con riferimento al risultato di amministrazione e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i relativi allegati alle risultanze della certificazione Covid -19. Si prevede che le rettifiche siano adottate dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, mentre, qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario*



*2022, così aggiornato, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*Il comma 2 parimenti non determina effetti finanziari in quanto proroga al 31 luglio 2023 la certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio del sociale, degli asili nido e del trasporto studenti con disabilità, attraverso la compilazione nel portale SOSE delle schede di monitoraggio.*

*Articolo 4-ter (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)*

*La disposizione reca una mera sospensione temporanea dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3 della legge 53/1994 relative alla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

*Articolo 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)*

*L'articolo detta una disciplina speciale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato relativamente alla sessione 2023 riprendendo, in parte, le previsioni emergenziali dettate nel periodo pandemico e, in parte, le disposizioni dettate dalla legge professionale semplificandole.*

*La norma interviene, inoltre, sulla disciplina del tirocinio dei praticanti avvocati al fine di disciplinare la fase finale del tirocinio e del rilascio del certificato di compiuta pratica in ragione della parziale attuazione del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018 n. 17, recante Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, entrato in vigore il 1° aprile 2022.*

*Nel dettaglio, il comma 1 puntualizza quale sia la disciplina che regola l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, facendo riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.*

*Il comma 2 chiarisce il contenuto dell'esame prevedendo una prova scritta, invece delle tre contemplate dalla legge professionale, e una orale.*

*Il comma 3 disciplina la prova scritta, che consiste nella redazione di un atto giudiziario in una delle tre materie fondamentali (diritto civile, il diritto penale, diritto amministrativo), prevedendo che i termini della stessa sono formulati dal Ministero della giustizia, che ne determina anche le modalità di svolgimento, e precisando che la prova deve vertere su temi che riguardino sia il diritto sostanziale che il diritto processuale.*

*Il comma 4 detta le disposizioni per la valutazione della prova scritta.*

*Il comma 5 si occupa della prova orale prevedendo, oltre alla discussione su di una questione pratico-applicativa in una materia a scelta del candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, una discussione di brevi questioni su tre materie scelte tra il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto processuale civile e il diritto processuale penale e, infine, una prova sull'ordinamento forense e sui diritti e doveri dell'avvocato.*

*Nei commi 6 e 7 sono inserite le disposizioni sulla valutazione della prova orale da parte delle sottocommissioni d'esame.*



*Il comma 8 detta disposizioni che chiariscono come sono composte le sottocommissioni d'esame, rinviando alle modalità stabilite dalla legislazione emergenziale dettata nel periodo pandemico.*

*Il comma 9 affida al decreto del Ministro della giustizia con il quale è indetta la sessione d'esame per l'anno 2023, l'individuazione della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame nonché delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova. La norma prosegue prevedendo la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.*

*Il comma 10 contiene la disciplina di deroga alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, di cui si è detto, che riguarda le verifiche intermedie e finali che devono essere svolte per il completamento del tirocinio e quindi per l'ottenimento del certificato previsto dall'articolo 45 della legge professionale forense. L'impossibilità di avere l'elaborazione delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche, affidate appunto dal regolamento alla Commissione nazionale non ancora istituita, rende necessarie disposizioni che regolino temporaneamente le modalità di superamento del tirocinio. La norma quindi precisa che, sino all'istituzione della Commissione nazionale, non vengono svolte verifiche intermedie e che l'unica verifica da effettuare è quella finale, accessibile a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre. La verifica finale è affidata alla redazione di un parere o di un atto sui temi formulati da una commissione interna nominata secondo i criteri dettati dall'articolo 9 del DM 17/2018.*

*Il comma 11 detta le disposizioni finanziarie.*

*Si evidenzia che le modalità introdotte dalla presente proposta emendativa, di cui ai commi da 1 a 9, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione per la sessione 2023 comportano, stante la riduzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, un risparmio di spesa per quanto riguarda i costi fissi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, come rappresentato nella tabella che segue:*

Anno	Sottocommissioni		Numero componenti per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999		Risparmio compensi fissi esami anno 2023
					unitario	totale	
2019	92	presidente	1	92	495,80	235.671,80	76.023,28
		componenti	4	368	413,17		
		segretario	1	92	413,17		
2023	92	presidente	1	92	495,80	159.648,52	
		componenti	2	184	413,17		



		segretario	1	92	413,17	
--	--	------------	---	----	--------	--

Ulteriori risparmi sono ipotizzabili per quanto riguarda le spese di funzionamento delle prove di esame, in considerazione della riduzione delle prove scritte da tre ad una, come rappresentato nella tabella che segue:

Anno	n. prove scritte	Costo affitto locali	Risparmio
2019	3	1.081.522,26	721.014,84
2023	1	360.507,42	

Anche per quanto riguarda il compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.m. 15 ottobre 1999 per la correzione delle prove scritte, si ipotizzano risparmi di spesa come rappresentato nella tabella che segue:

Anno	n. domande previste	n. prove scritte	compenso per correzione prova scritta	Totale	Risparmio
2019	16.000	3	1,29	61.920,00	41.280,00
2023		1		20.640,00	

Infine, un ulteriore risparmio riguarda il gettone di presenza di euro 51,65, da corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza previsto dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 15 ottobre 1999, da corrispondere per la sola giornata nella quale è previsto lo svolgimento della prova scritta, con un risparmio di due terzi rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2019.

Alla luce di quanto previsto dalla proposta in esame è ipotizzabile un risparmio di spesa complessivo, rispetto all'anno 2019, di euro 838.318,12.

Con riferimento al richiamo, operato al comma 1, alla disciplina dell'esame da avvocato nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, si sottolinea che l'art. 4 comma 7 del D.L. n. 31/2021 prevedeva la possibilità di disporre la visita fiscale domiciliare per i candidati che chiedevano di spostare la data d'esame per ipotesi di positività al COVID-19, di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario o di comprovati motivi di salute. Stante il venire meno dello stato di emergenza pandemica, la portata applicativa della norma risulta ridotta a ipotesi marginali e, per quanto riguarda i casi residuali di "comprovati motivi di salute", la possibilità di avvalersi dei controlli sanitari secondo le disposizioni relative alla verifica dello stato di malattia dei pubblici dipendenti potrà avvenire nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia sul capitolo 1250 p.g. 10 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai».



*Dal punto di vista finanziario, pertanto, si evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione, di cui ai commi da 1 a 9, continueranno a gravare sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.R. “Dipartimento degli Affari di giustizia” – Azione “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai», che reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 4.789.890 e di euro 2.969.890 per gli anni 2024 e 2025.*

*La disposizione normativa proposta al comma 10 introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Al comma 11 si prevede espressamente che agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Articolo 4-quinquies (Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)*

*La disposizione prevede la proroga del termine per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali fino al 31/12/2024 (prorogando l'attuale termine che scade nel 2023).*

*La disposizione, intervenendo nell'ambito di risorse già stanziate e vincolate nell'uso, consentendo ai soggetti che possono beneficiarne per le finalità indicate una maggiore disponibilità di tempo, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Articolo 4-sexies (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)*

*L'articolo prevede la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del regime speciale introdotto dall'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

*Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala infatti che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore sui potenziali volumi di operazioni attese per il primo semestre di quest'anno, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LB 2023).*

#### **Articolo 5 Disposizioni urgenti in materia di sport**

**Comma 1:** in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in Spa, con la presente disposizione si proroga il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Comma 2:** in ragione di quanto previsto dal presente comma, una quota delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni, 2024 e 2025 e 2026, possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da



definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

**Commi 3 e 4:** le attività contemplate dalle disposizioni indicate al comma 3 rientrano tra le attività istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo - ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali e, in qualità di banca pubblica, opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al termine dell'esercizio finanziario 2022, il Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presentava una consistenza patrimoniale di 148,8 milioni di euro. Il comma 4 precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; pertanto, l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.

**Articolo 6 Termini in materia di infrastrutture e trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche**

Il **comma 1** prevede la proroga semestrale al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e gli aeroporti di Firenze e Salerno, previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. La proroga in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2023 e, per l'effetto, di evitare la revoca dei finanziamenti. Trattasi di disposizione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 2** proroga di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il comma 2-bis reca disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di certificazione della parità di genere. La disposizione, avente contenuto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2-ter prevede, in tema di notificazione digitale degli atti della p.a., che il gestore della piattaforma invii, unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, qualora quest'ultimo non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9 lett. B), punto 3). La modifica prevede che i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma siano pertanto integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Con riferimento alla negoziazione con gli aggiudicatari e agli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale, si stima un extra costo di €1,07 (netto Iva) per singola notifica, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre, periodo di operatività della piattaforma e di vigenza del sistema in deroga di spedizione dell'atto intero si stima un numero di notifiche pari a 750.000 e conseguentemente un onere finanziario pari a 979.050 euro (lordo Iva) per l'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede a valere sul fondo di cui al comma 403 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.*

*Il comma 2-quater prevede la proroga al 30 giugno 2024 del termine per l'adesione ai sistemi collettivi da parte dei soggetti responsabili degli impianti incentivati con i Conti Energia. La norma*



*consente di dare un ulteriore margine temporale agli stessi soggetti, vista l'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n.41 che ha convertito il D.L. 24 febbraio 2023, n.14 e che disponeva il termine al 30 giugno 2023. Tale entrata in vigore non ha permesso di avere tempistiche adeguate al superamento delle criticità legate all'opzione di adesione ai sistemi collettivi da parte dei soggetti responsabili, che erano state il motivo della proroga presentata nel mese di febbraio con il D.L. 24 febbraio 2023, n.14.*

*Pertanto, tale norma non determina effetti sulla finanza pubblica.*

*Con riferimento al comma 2-quinquies si rappresenta quanto segue.*

*La norma stabilisce che l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs n. 152/2006 sia prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.*

*La norma è volta a fornire continuità all'azione del Comitato, garantendo la funzionalità per il tempo strettamente necessario al compimento di tutta la procedura di nomina in atto e in fase di definizione che richiede il coinvolgimento delle parti sociali e del mondo associativo sulla base di criteri rappresentativi molto complessi.*

*La proposta è necessaria per evitare la paralisi dell'attività del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, al quale risultano iscritte circa 164.000 imprese. In relazione a quanto precede, la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ponendosi in linea di continuità con le previsioni attuali.*

*In ogni caso al comma 2-sexies è stata prevista apposita clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies.*

*Al comma 2-septies si prevede che il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 10 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 22 del 2010, sia prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.*

*Inoltre, si prevede la possibilità da parte dell'autorità competente di destinare una quota del canone corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni dal titolare della concessione di coltivazione, nel limite massimo del 5%, per le attività concernenti le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche. Si tratta di una mera facoltà in capo all'autorità competente che pertanto non determina un effetto vincolante circa l'utilizzo delle risorse provenienti dai canoni in argomento. Peraltro, l'articolo 16, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 2010 già prevede il gettito dei canoni venga di norma destinato, previa intesa con gli enti territoriali competenti, anche alle migliori utilizzazioni geotermiche, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Articolo 6-bis (Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*

*L'articolo modifica i termini previsti dall' art. 30, comma 14-bis, del DL 34/2019 in materia di contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.*

*Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di un mero differimento infrannuale di termini e pertanto riveste carattere ordinamentale.*



**Art. 6-ter. (Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)**

*La disposizione proroga a sessanta giorni prima della data di esportazione la notifica di cui all'articolo 30 del DL 21/2022, e prevede che la disciplina vigente in materia si applichino fino al 31 dicembre 2026.*

*Considerato anche che il comma 5 dell'articolo 30 del citato decreto-legge reca la clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 6-quater (Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto dal gruppo Ilva)**  
*La disposizione reca modifiche all'articolo 6 del DM 23 settembre 2022, fissando al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo Indennizzi per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.*

*La disposizione risponde all'esigenza di definire il termine per la presentazione delle istanze per accedere all'indennizzo per il corrente anno e per le annualità successive.*

*In particolare, la modifica normativa introdotta dall'art. 6-quater, co.1, lettera a) sopprime il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno 2023, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze per l'accesso al Fondo; la modifica normativa introdotta dall'art. 6-quater, co.1, lettera b) fissa, invece, al 31 luglio il termine generale per la presentazione delle istanze di indennizzo a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.*

*La disposizione opera nei limiti degli stanziamenti già previsti e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 6-quinquies (Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)**

*Con specifico riferimento al Contratto Quadro SPC2 Connettività, si prevede che tutti i servizi, che costituiscono oggetto dello stesso, sono incrementati in misura del 50% dell'importo massimo complessivo iniziale, ferme restando le condizioni ivi stabilite nonché la possibilità per l'aggiudicatario di recedere in relazione a tale incremento.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi, da un lato, di proroga di termini di efficacia di contratti già stipulati e, dall'altro lato, di un incremento, nella misura del 50%, del massimale del Contratto Quadro SPC2 Connettività.*

*In tal modo si consente alle Amministrazioni, fino alla concorrenza del massimale così incrementato, di procedere alle relative acquisizioni, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio e alle medesime condizioni e ai medesimi prezzi già stabiliti.*

*Sempre nell'ottica di garantire la continuità dei servizi, con specifico riferimento degli strumenti di acquisto e negoziazione realizzati dalla Consip e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, la disposizione prevede che le singole amministrazioni contraenti, nei limiti dei relativi importi complessivi residui, possano richiedere la proroga fino al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni, dei relativi contratti attuativi, fatta salvo la facoltà di recesso in capo all'aggiudicatario.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di proroga di termini di efficacia di contratti già stipulati.*

**Articolo 7 Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia**

L'articolo 7 interviene sui termini di aggiudicazione della procedura rientrante tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, differendoli dal 31 maggio al 30 giugno, termine previsto dagli obiettivi del PNRR.



La norma non comporta nuovi o maggiori oneri e ha carattere ordinamentale, in quanto si limita ad eliminare un termine fisso per l'aggiudicazione dei lavori, rinviandone comunque la definizione a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno.

**Articolo 7-bis (Termini in materia di università)**

*L'articolo consente in via transitoria la prosecuzione del regolare svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), al fine di evitare che i ritardi maturati nell'adozione del decreto ministeriale di declaratoria dei gruppi scientifico-disciplinari (GSD) possano, di fatto, impedire il regolare svolgimento dei lavori, frustrando, altresì, il legittimo affidamento di quanti studiosi intendano presentare domanda per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della prosecuzione della carriera accademica e di ricerca. Dal punto di vista finanziario, la disposizione si inserisce nel quadro normativo di riferimento e, segnatamente, nell'alveo dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e ne disciplina modalità e criteri. Pertanto, assumendo natura meramente ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 7-ter (Proroga termini in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)**

*L'articolo interviene sulla disciplina in materia di modalità semplificate degli esami di stato di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. A tal riguardo, si precisa che l'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020 ha previsto nel 2020 la possibilità di svolgere con modalità semplificate gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni nonché le attività pratiche o di tirocinio professionalizzanti e curricolari. Tali disposizioni normative sono state successivamente prorogate, per tutto il 2022, dall'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 228 del 2021, e successivamente, per il 2023, dall'articolo 6, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre del 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). La disposizione in oggetto chiarisce l'ambito di applicazione di tale ultima disposizione normativa recata dal decreto Milleproroghe del 2023, prevedendo che la possibilità di avvalersi di modalità semplificate si applichi, per il corrente anno, anche agli esami di Stato, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Rimane ferma l'esclusione, di cui al secondo periodo del detto comma 8-bis, con riguardo alla specifica ipotesi concernente le lauree di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 163 del 2021.*

*La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto intende chiarire la portata applicativa dell'articolo 6 citato, specificando la perimetrazione della platea dei soggetti interessati.*

**Articolo 8 Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico**

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comporta un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, al 30 novembre 2023, nonché ulteriori criteri che dovranno guidare la riforma del suddetto decreto.

**Articolo 8-bis (Termini in materia di credito d'imposta attività agricola e pesca)**

*La norma modifica il termine per l'utilizzo del credito d'imposta previsto all'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. La data del 30 giugno 2023 viene pertanto sostituita dal 30 settembre 2023. La disposizione di cui*



*all'articolo 7 è finanziata secondo quanto indicato dall'articolo 43 del medesimo decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. La disposizione, che interviene pertanto nell'ambito di risorse già stanziata, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 8-ter (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)**

*La disposizione proroga di due anni la sospensione relativa all'installazione e all'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici.*

*La norma, prevedendo un mero differimento di un termine, riveste carattere meramente ordinamentale e, come tale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 9 Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati**

La disposizione, con la quale si proroga di dieci anni il termine entro il quale i congiunti delle vittime delle foibe possono presentare le domande di concessione dell'insegna metallica e relativo diploma, non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che già la legge istitutiva del riconoscimento prevede l'invarianza finanziaria per l'attuazione della disposizione in commento.

**Articolo 10 Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche**

Si tratta di una disposizione che, limitandosi a prevedere, per il solo anno in corso, il mero differimento di termini per la conclusione di procedimenti amministrativi, presenta un contenuto meramente ordinamentale con conseguente assenza di oneri per la finanza pubblica.

*Comma 1-bis. La disposizione prevede che l'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applichi anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.*

*La disposizione, in particolare, elimina i profili di incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, nella parte in cui riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), ma non le lingue dei segni e le lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.*

*Dall'estensione della portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Al riguardo, si evidenzia che, a legislazione vigente, la dotazione del fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sul quale sono finanziate le disposizioni di cui all'art. 34-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, è pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.*

*Ciò risulta, in particolare, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, approvato con d.P.C.m. 21 dicembre 2022. Infatti, il capitolo di spesa n. 836 "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, presenta uno stanziamento di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.*

*Lo stanziamento disponibile non necessita, pertanto, di incrementi in conseguenza dell'emendamento, tenuto conto del numero esiguo di persone sorde di lingua materna diversa dall'italiano (si stimano 2.200 persone, applicando la percentuale del 5 per cento sul totale delle 44 mila persone sorde riconosciute) e anche delle considerazioni svolte nella RT allegata al citato*



*articolo 34-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, in ordine alla congruità delle risorse del Fondo rispetto alle attività da porre in essere.*

### **Capo III Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale**

#### **Articolo 11 Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali**

Le disposizioni di cui all'articolo 11 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Articolo 11-bis (Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale)*

*La norma prevede che il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, possa concedere l'utilizzo dell'immagine delle cartevalori postali a terzi. Rimette, poi, ad un decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei presupposti, delle condizioni e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la determinazione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo e le modalità di versamento dei relativi proventi all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alla spesa. La disposizione riveste carattere di neutralità finanziaria in quanto le proventi derivanti dal pagamento della predetta tariffa costituiscono entrate nuove che l'autorità emittente destina al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico delle comunicazioni, in ragione della natura promozionale o sociale degli scopi prioritariamente perseguiti dal terzo utilizzatore.*

#### **Articolo 12 Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria**

La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Articolo 12-bis (Disposizioni in materia di enti territoriali)*

*L'articolo si compone di 3 commi.*

*Il comma 1 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 2 prevede che all'attuazione della disposizione si provveda esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 3 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Tale disciplina consente agli enti in disavanzo di applicare al bilancio il risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare e comporta che qualsiasi variazione dei tempi di ripiano del disavanzo di amministrazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, nei casi in cui sia ampliato il numero di esercizi in cui è possibile ripianare il disavanzo, la maggiore capacità di spesa derivante dal minore disavanzo da ripianare è compensata dalla minore capacità di spesa determinata dalla riduzione del risultato di amministrazione utilizzabile, di importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare.*



*Si precisa che tra i regimi straordinari di ripiano dei disavanzi per i quali non opera la norma è inclusa la specifica normativa prevista a legislazione vigente per il settore sanitario, che resta confermata.*

*Articolo 12-ter (Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

*L'articolo reca una disposizione diretta alla tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di housing universitario. Dal punto di vista finanziario, la modifica ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria)*

*La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, ad eccezione che per le disposizioni onerose di cui all' articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies. Si autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia)*

*La disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 - "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"**  
(in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	3-ter	Proroga (fino al 31 ottobre 2023) della commissione tecnica del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) per l'attività di liquidazione delle istanze alla luce dell'incremento delle percentuali di indennizzo	s	c	0.2				0.2				0.2			
4	3-ter	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009	s	c	-0.2				-0.2				-0.2			
4	3-quater	Oneri sostenuti da Consap in relazione alla gestione della Segreteria tecnica della Commissione FIR	s	c	0.3				0.3				0.3			
4	3-quater	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, c. 5, della L. 196/2009	s	c	-0.3				-0.3				-0.3			
4	3-sexies 3-septies	Differimento dei versamenti cui sono tenuti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti - minori somme incassate a titolo di interessi	e	ext	-1.9				-1.9				-1.9			
4	3-octies	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	s	c	-1.9				-1.9				-1.9			
4	3-novies	Incremento del contributo annuo di cui all'art.1, c. 24, della L. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito IMU derivante dagli atti di aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati ad uso produttivo (categoria D) presentate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 1, c. 22, della L. 208/2015), ove la riduzione superi il 40%	s	c	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
4	3-undecies	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	s	c	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
		<b>Entrate</b>	e		-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0
		<b>Spese</b>	s		-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0
		<b>SALDO</b>			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

